



CONVENZIONE

L'Università degli Studi di Verona, di seguito denominata "Università", con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234, rappresentata dal Prof. Elio Mosele in qualità di Rettore Pro-Tempore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data 28.02.2003,

e

l'ESU - ARDSU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di seguito denominata "Azienda", con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 9, codice fiscale 01527330235, rappresentata dal Dott. Giovanni Pavesi in qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda medesima,

premessi che:

- l'art. 44 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 demandava alle Regioni per competenza l'assistenza agli studenti;
- con Legge Regionale 22 ottobre 1982, n. 50 venivano istituiti gli ESU (Enti regionali per la gestione del diritto allo studio universitario) della Regione Veneto;
- la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ha espressamente abrogato la Legge Regionale 22 ottobre 1982, n. 50 trasformando gli ESU (Enti regionali per la gestione del diritto allo studio universitario) in ARDSU (Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario);
- l'art. 21 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, stabilisce al comma 3 che: *"alle Regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle Università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie"*; al comma 4

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosele)

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(dott. Giovanni Pavesi)


che: "l'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni"; e al comma 7 che: "lo Stato e le Università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'Università dalla proprietà dei beni";

- l'art. 16, comma 4 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 stabilisce espressamente che: "I Consorzi universitari e le Università, con apposita convenzione da stipulare con le Aziende interessate, possono mettere a disposizione a titolo gratuito i beni immobili e attrezzature o le opere di edilizia residenziale finanziate dallo Stato per gli scopi di cui all'articolo 1. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le spese di gestione dei beni di cui al presente comma, sono a carico dell'Azienda";
- l'Università e l'Azienda, a seguito della convenzione stipulata il 09.12.1983 Rep. 50782, Racc. n. 8085 Notaio Cesare Peloso, registrata a Verona il 21.12.1983 al n. 7464, convenivano di affidare all'Università l'ultimazione della nuova "Mensa Borgo Roma" (di proprietà dell'Università stessa) utilizzando un apposito finanziamento dell'Azienda e che tale finanziamento veniva considerato quale canone anticipato per la concessione in uso della Mensa Borgo Roma da parte dell'Università all'Azienda;
- l'Università e l'Azienda, a seguito della convenzione stipulata il 07.06.1988 Rep. 61468, Racc. n. 10078 Notaio Cesare Peloso, registrata a Verona il 24.06.1988 al n. 3886 atti privati serie 2^a, convenivano di realizzare la nuova mensa universitaria denominata "Mensa San Francesco"; la realizzazione dell'opera veniva effettuata dall'Ateneo con un finanziamento da parte

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosele)



IL COMMISSARIO
STRAGORDINARIO
(dott. Giancarlo Farnesi)



dell'Azienda e che tale finanziamento veniva considerato quale canone anticipato per la concessione in uso della Mensa San Francesco da parte dell'Università (proprietaria) all'Azienda;

- l'Università, proprietaria dell'immobile denominato "*Casa della Studentessa*", già destinata a residenza universitaria, con convenzione del 31.07.2002, Rep. Università n. 494-2002, prot. n. 17748, concedeva all'Azienda l'uso gratuito per 25 (venticinque) anni di detto immobile, facendo salva la possibilità di ridefinire successivamente il rapporto concessorio nell'ambito della ridefinizione dei rapporti patrimoniali in essere relativi a tutti gli immobili destinati a foresteria;
- da parte di entrambi gli Enti è stata evidenziata la necessità di pervenire ad una complessiva ridefinizione dei rapporti patrimoniali in essere alla luce dell'attuale normativa in materia di diritto allo studio e assistenza agli studenti e del vigente ordinamento universitario;
- di comune accordo gli Enti incaricavano l'Ing. Carmelo Ianni, professionista di Vicenza, di redigere uno studio dei rapporti patrimoniali sviluppatasi tra le parti negli anni, al fine di ridefinire le convenzioni già in essere;
- in data 18 gennaio 2003, l'Ing. Carmelo Ianni ha terminato il proprio incarico trasmettendo i risultati dello studio effettuato all'Università ed all'Azienda;

considerato che

- l'Università di Verona, per soddisfare le esigenze connesse alla mobilità dei docenti, necessita di una foresteria da destinare a tali finalità istituzionali in modo da rispondere alla vocazione internazionale dell'Ateneo;

ritenuto che

- in base alla vigente legislazione in materia ed agli esiti dello studio redatto

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosele)



IL COMMISSARIO
STABILE
(dott. Giovanni Ferruzzi)



dall'Ing. Carmelo Ianni, si rende necessario riformare le sopracitate convenzioni nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università e dell'Azienda;

visti:

- l'art. 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- la Legge Regionale 22 ottobre 1982, n. 50, ora Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ed, in particolare, l'art. 16, comma 4;
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed, in particolare, l'art. 21;
- la convenzione del 09.12.1983 Rep. 50782 Racc. n. 8085 Notaio Cesare Peloso registrata a Verona il 21.12.1983 al n. 7464 (Mensa Borgo Roma);
- la convenzione del 07.06.1988 Rep. 61468 Racc. n. 10078 Notaio Cesare Peloso registrata a Verona il 24.06.1988 al n. 3886 atti privati serie 2^ (Mensa San Francesco);
- la convenzione del 31.07.2002, Rep. Università n. 494-2002, prot. n. 17748 (Casa della Studentessa);
- lo studio per la definizione dei rapporti patrimoniali tra l'Università e l'Azienda redatto dall'Ing. Carmelo Ianni in data 18 gennaio 2003;
- la delibera del Commissario Straordinario dell'Azienda del 27 febbraio 2003, n. 12, con la quale viene autorizzata la stipula della convenzione in oggetto;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 28 febbraio 2003 con la quale viene approvata la stipula della convenzione in oggetto;

tutto ciò premesso e considerato,


convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 (Premesse)


Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2 (Rapporti convenzionali)

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosele)



**IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**
(dott. Giovanni Favasi)



Tutte le convenzioni di cui alle premesse si considerano di comune accordo sostituite a tutti gli effetti dalla presente convenzione ed i reciproci rapporti di dare ed avere tra le parti contraenti sono compensati, sicché nulla le parti possono pretendere l'una dall'altra al di fuori di quanto stabilito dal presente atto.

ART. 3 (Natura dell'atto)

La presente scrittura ha natura di concessione amministrativa ed è quindi soggetta a norme di diritto pubblico.

ART. 4 (Oggetto della Concessione)


L'Università, come sopra rappresentata ed autorizzata, concede all'Azienda, che a mezzo del sopraindicato rappresentante accetta e si obbliga, l'uso degli edifici, dettagliatamente descritti nei seguenti punti e contraddistinti nelle planimetrie allegate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- immobile denominato "Mensa Borgo Roma", costituito da piano terra e piano interrato per una superficie coperta complessiva di circa mq. 2.970, sito in Verona, Via del Vignale, ed identificato al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Verona con il mappale n. 220 del foglio n. 369 ed al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Verona con il mappale n. 220 sub. 2 del foglio n. 369, con la sola esclusione dell'area al piano interrato contornata di rosso nella planimetria ed identificata con la lettera "A", che resta nella piena disponibilità dell'Ateneo (Planimetria allegato 1);
- immobile denominato "Mensa San Francesco", costituito da due piani fuori terra ed uno interrato per una superficie coperta complessiva di circa mq. 2.150, sito in Verona, Viale dell'Università, ed identificato al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Verona con il mappale n. 76 del foglio n. 164 ed al Nuovo

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosele)



IL COMMISSARIO
STRANORDINARIO
(dott. Giovanni Pucsi)



Catasto Edilizio Urbano del Comune di Verona con il mappale n. 76 del foglio n. 164 (Planimetria allegato 2);

- immobile denominato "*Casa della Studentessa*", costituito da quattro piani fuori terra oltre interrato e piccola porzione sottotetto per una superficie coperta complessiva di circa mq. 1.400, sito in Verona, Via Nicola Mazza, n. 5, ed identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Verona alla sezione A – foglio 11, con la particella n. 773 (Planimetria allegato 3).

ART. 5 (Durata)

Gli immobili vengono concessi, a far tempo dal 1° gennaio 2003, in uso gratuito e perpetuo per le finalità del diritto allo studio, così come stabilite dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

ART. 6 (Destinazione degli immobili)

L'Azienda si impegna ad utilizzare gli immobili denominati "*Mensa Borgo Roma*", "*Mensa San Francesco*" e "*Casa della Studentessa*" per le finalità del diritto allo studio, con divieto di mutarne, anche in parte o solo temporaneamente, la destinazione senza il preventivo consenso dell'Università.

ART. 7 (Obblighi dell'Azienda)

L'Azienda si obbliga a riservare all'Università la disponibilità di 20 unità abitative per foresteria universitaria.


A tal fine, l'Azienda si impegna ad individuare le unità abitative nell'ambito di immobili propri od in gestione in forza di convenzioni con esterni e l'Università a programmare le proprie esigenze abitative ed a comunicarle preventivamente all'Azienda entro il mese di luglio di ogni anno.

Con regolamento a parte verranno stabilite le modalità operative di gestione di tali unità abitative.

IL RETTORE
(Prof. Elio Masele)



IL COMMISSARIO
STRAGORDINARIO
(dott. Giovanni Cavosi)



ART. 8 (Oneri di manutenzione)

L'Azienda è tenuta a provvedere a tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, agli eventuali interventi di restauro e/o di risanamento conservativo ed agli interventi di ristrutturazione edilizia che si rendessero necessari per l'uso del bene garantendone l'esecuzione a propria cura e spese; l'Azienda altresì è tenuta a sostenere tutte le spese necessarie per la messa norma dei fabbricati, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza di cui ai Decreti Legislativi 626/94 e n. 242/96 e norme collegate.

L'Università si riserva la facoltà di accertare il puntuale, esatto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Azienda. A tale scopo, l'Università può in qualsiasi momento avere l'accesso agli edifici di cui all'art. 4.

ART. 9 (Oneri per le utenze)

Gli oneri derivanti dalla fruizione dei servizi di utenza (erogazione di energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, ecc.) connessi all'utilizzo degli immobili denominati "Mensa Borgo Roma" e "Mensa San Francesco", sono totalmente a carico dell'Azienda; tuttavia, stante la promiscuità dell'utilizzo dei servizi di utenza stessi con l'Università, detti servizi saranno oggetto di un apposito e separato atto di regolamentazione da definire tra le parti.

Gli oneri derivanti dalla fruizione dei servizi di utenza (erogazione di energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, ecc.) connessi all'utilizzo dell'immobile denominato "Casa della Studentessa" sono totalmente a carico dell'Azienda.

ART. 10 (Modalità d'uso)

L'Azienda non potrà apportare agli immobili concessi in uso alcuna modifica di carattere strutturale che non sia preventivamente autorizzata dall'Università, che dovrà dare risposta scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di una

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosca)



IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(dott. Giovanni Favci)

richiesta presentata per iscritto dall'Azienda. La mancata risposta scritta dell'Università entro il predetto termine sarà da intendersi come silenzio assenso.

Eventuali modifiche non autorizzate comporteranno l'obbligo da parte dell'Azienda di ripristino totale con spese a proprio carico, salvo diverso avviso dell'Università.

Tutti gli oneri relativi a tali modifiche saranno in ogni caso a carico dell'Azienda. Per tutte le opere di cui al presente articolo ed all'art. 8, l'Azienda dovrà preventivamente munirsi dei provvedimenti ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

L'Azienda, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente in materia, può concedere l'uso della Casa della Studentessa anche ad utenti diversi da quelli normalmente beneficiari. In tal caso, le due Amministrazioni concorderanno, di anno in anno, la ripartizione dei relativi introiti, fermo restando l'impegno per l'Università di destinare il beneficio economico di propria spettanza per finalità universitarie a favore degli studenti.

ART. 11 (Responsabilità civile e manutenzione)


L'Azienda si impegna a mantenere gli immobili, per tutta la durata della concessione, in buono stato di conservazione ed efficienza ottemperando alla normativa vigente in materia di opere pubbliche e di sicurezza sollevando così da ogni e qualsiasi responsabilità l'Università.

ART. 12 (Coperture assicurative)


L'Azienda dovrà provvedere, con spese a proprio carico, alle seguenti coperture assicurative:

- responsabilità civile per i danni provocati agli edifici o a terzi derivanti

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosca)



IL COMMISSARIO
STIPULANTE
(dott. Giovanni Pavoni)



dall'uso o da difetto di manutenzione;

- incendio, eventi atmosferici e atti dolosi;
- in caso di interventi sugli immobili, l'Azienda si obbliga inoltre a fornire adeguata copertura assicurativa per i lavoratori che opereranno gli interventi stessi, nonché per gli eventuali danni che possano derivare a terzi od agli edifici nell'esecuzione dei lavori.

Le suddette polizze devono avere decorrenza dalla data della stipula della presente convenzione.

ART. 13 (Revoca)

La modificazione, anche parziale, della destinazione d'uso degli immobili di cui all'art. 4 da parte dell'Azienda, senza il preventivo consenso dell'Università, comporta la revoca immediata della presente concessione.

La presente concessione si intende parimenti revocata qualora le competenze istituzionali svolte attualmente dall'Azienda dovessero passare ad altro e diverso Ente.

ART. 14 (Consegna)

Gli immobili di cui all'art. 4, vengono concessi con tutti gli accessori e le attrezzature che li corredano, nello stato di fatto e d'uso in cui si trovano e che risulterà da un verbale di ricognizione ed un inventario di tutti i beni ed i materiali in dotazione. Verbale ed inventario verranno redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle parti al momento della consegna degli immobili stessi.

ART. 15 (Normativa applicabile)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme di diritto pubblico vigenti in materia di concessioni e di atti amministrativi in genere.

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosele)



IL COMMISSARIO
STRACORDIANO
(dot. Giovanni Frossi)



ART. 16 (Foro competente)

In caso di controversia tra le parti, salvo quanto disposto dall'art. 5 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, si dichiara competente il Foro di Venezia.

ART. 17 (Spese)

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

In ogni caso, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, li **24 APR. 2003**

UNIVERSITA' DI VERONA

Il Magnifico Rettore

(Prof. Elio Mosele)



Elio Mosele

E.S.U. – A.R.D.S.U.

Il Commissario Straordinario

(Dott. Giovanni Pavesi)

Giovanni Pavesi

